

Campo: Assistenza di stranieri non domiciliati in Svizzera

Argomento: Stranieri in transito

Basi legali:

Costituzione federale

Art. 12 Diritto all'aiuto in situazioni di bisogno

Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa.

Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno

(Legge federale sull'assistenza - LAS)

Art. 21 ¹Se uno straniero dimorante in Svizzera, ma non quivi domiciliato, abbisogna di aiuto immediato, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo.

²Il Cantone di dimora provvede affinché l'assistito ritorni nello Stato di domicilio o di origine, salvo parere contrario del medico.

Legge sull'assistenza sociale (Las)

Art. 5 ²Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati.

Regolamento sull'assistenza sociale

Art. 13 ¹Le persone con domicilio assistenziale in un altro Cantone o all'estero possono beneficiare in caso di bisogno immediato e urgente di una prestazione unica equivalente, di regola, all'importo necessario per rientrare a domicilio.

²Restano salvi i casi in cui il rientro non è possibile a causa di impellenti bisogni sanitari.

Scopo e natura dell'aiuto d'urgenza

L'aiuto d'urgenza è un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione. Può essere concesso in presenza di una situazione d'emergenza effettiva.

Il diritto costituzionale garantisce soltanto ciò che è indispensabile ad un'esistenza conforme alla dignità umana. L'intervento comprende dunque soltanto i mezzi indispensabili per sopravvivere in detta situazione d'emergenza.

La Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno e la Legge cantonale sull'assistenza sociale precisano che per le persone straniere senza permesso di soggiorno, l'aiuto d'urgenza consiste di regola in un intervento unico atto a farle rientrare nel proprio Stato di origine o soggiorno, salvo parere contrario di un medico.

Criteri per accedere all'aiuto d'urgenza

I criteri sono 3 e cumulativi:

1. essere in una situazione oggettiva di emergenza;
2. non disporre di mezzi propri per farvi fronte, quindi essere in uno stato di indigenza comprovato;
3. essere impossibilitato a far capo all'aiuto di terzi (principio di sussidiarietà dello Stato).

Prestazioni

Se i tre criteri del punto 3 sono soddisfatti, **l'aiuto d'urgenza consiste nell'aiuto al rientro**, attraverso le seguenti prestazioni:

- spese di viaggio: spese di trasporto pubblico sottoforma del titolo di trasporto oppure eccezionalmente contribuito per l'acquisto di benzina.
- sostentamento: se necessario, copertura delle spese di sostentamento fino al rientro.
- cure mediche: se necessario, copertura delle spese mediche urgenti e indispensabili per permettere il rientro nel loro paese di provenienza, nel più breve tempo possibile.

Nelle situazioni in cui il rientro immediato non è possibile, di regola per problemi di salute e su indicazione medica, possono essere riconosciute le seguenti prestazioni:

- cure mediche: copertura delle spese mediche urgenti e indispensabili per la sopravvivenza e solo presso le strutture dell'EOC.
- sostentamento: se necessario, copertura delle spese di sostentamento fino a quando il rientro non è possibile.
- alloggio: se necessario, copertura delle spese di un alloggio conveniente, fino a quando il rientro non è possibile.

Procedura di richiesta

L'aiuto d'urgenza deve essere richiesto dalla persona, la quale può presentarsi direttamente allo sportello dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento in Viale Officina 6 a Bellinzona (durante i giorni feriali e gli orari di ufficio dalle 08.45 alle 11.45 e dalle 14.00 alle 16.00). In alternativa, se un ente o un servizio funge da tramite, quest'ultimo deve prendere contatto con l'Ufficio per una prima segnalazione e poi inoltrare la richiesta tramite l'apposito formulario, allegando copia dei documenti di identità. Al formulario di aiuto d'urgenza deve inoltre essere allegato il verbale di polizia.

Controllo

Qualora alla richiesta non fosse già allegato il verbale, prima di erogare una prestazione finanziaria (diversa dalle cure mediche), l'USSI indirizzerà il richiedente alla **Gendarmeria** della Polizia cantonale e informerà nel contempo il **Servizio Rimpatri Stranieri** (serviziorimpatristranieri@polca.ti.ch).

Gli specialisti della Polizia cantonale provvederanno alla verifica dell'identità e alla redazione di un verbale che permetta di stabilire la fondatezza della richiesta di aiuto d'urgenza e ad organizzare (se necessario) il rimpatrio. Copia dello stesso dovrà essere inviato all'USSI per valutazione e decisione.